Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 21 marzo 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 21 MARZO 1953:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1953, n. 112.

Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 4510.

Trasformazione, con effetto dal 1° ottobre 1952, di uno dei due posti di sottocapofficina incaricato previsti dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca e istituzione di un posto di applicato incaricato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Vista la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca annessa al regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266, del 22 novembre 1938;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, n. 1836, del 20 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149, del 30 giugno 1948, con il quale dal 1° ottobre 1947, è stato soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla suddetta tabella organica ed è stato istituito, in sua sostituzione, dalla stessa data, un posto di applicato di ruolo;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, con effetto dal 1° ottobre 1952, uno dei due posti di sottocapofficina incaricato previsti dalla tabella organica annessa al regio decreto 24 luglio 1938 suindicato, e di istituire, in sua sostituzione, dalla stessa data, un posto di applicato incaricato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1952, uno dei due posti di sottocapofficina incaricato previsti dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca, annessa al regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, dalla stessa data, un posto di applicato incaricato.

Alla spesa derivante dall'istituzione del posto di applicato di cui sopra sarà fatto fronte con le economie conseguenti dalla soppressione del suddetto posto di sottocapofficina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 67. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4511.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « G. C. Croce » di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ad accettare una donazione.

N. 4511 Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « G. C. Croce » di San Giovanni in Persiceto (Bologna) viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 20.000 fatta dall'Associazione dei dottori in agraria di Bologna, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del dott. Giuseppe Fanin.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 59. — PALLA

LEGGE 25 febbraio 1953, n. 111.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Procès-verbal de signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement Royal d'Egypte pour l'établissement des lignes régulières aériennes entre et au-delà de leurs territoires respectifs.

L'an mil neuf cent cinquante et le vingt-cinquième jour du mois de Mai, au Caire, se sont réunis dans une salle de l'Hôtel du Ministère Royal des Affaires Etrangères:

Son Excellence Monsieur le Marquis Cristoforo Fracassi Ratti Mentone di Torre Rossano, Envoyé

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie au Caire, assisté de M. M. Andrea Ferrerò, Giorgio Fragnito et Armando Marchetti, respectivement Conseiller, 1er Secrétaire et Attaché Commercial de l'Ambassade d'Italie au Caire,

Son Excellence Mohamed Salah El-Din Bey, Ministre des Affaires Etrangères, assisté de S. E. Abdul Rahman Hakki Bey, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère Royal des Affaires Etrangères, de S. E. Hassan Moharram Bey et de Monsieur Alu Maréi, respectivement Ministre Plénipotentiaire et Conseiller au dit Ministère,

En vue de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement Royal d'Egypte pour l'établissement des lignes régulières aériennes entre et au-delà de leurs territoires respectifs.

Son Excellence Monsieur le Marquis Fracassi ayant produit un plein-pouvoir de Son Excellence Monsieur Luigi Einaudi, Président de la République Italienne, l'autorisant à signer le document ci-haut mentionné au nom du Gouvernement de la République Italienne, et Son Excellence Mohamed Salah-El-Din Bey ayant déclaré que le Conseil des Ministres l'a autorisé à signer ce document au nom du Gouvernement Royal d'Egypte, il a été procédé à la signature du dit Accord.

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été rédigé et signé en double exemplaire.

Pour le Gouvernement Royal d'Egypte
M. SALAH EL-DIN

Pour le Gouvernement Italien
CRISTOFORO FRACASSI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Accordo fra il Governo italiano ed il Governo egiziano per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre.

Il Governo italiano ed il Governo egiziano, Parti Contraenti del presente Accordo,

essendo firmatari della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944 (d'ora in poi indicata nel presente Accordo come la « Convenzione »),

considerando essere opportuno organizzare i servizi aerei internazionali in modo sicuro ed ordinato e di accrescere, per quanto possibile, la cooperazione internazionale in questo campo,

considerando che è inoltre opportuno promuovere i viaggi aerei internazionali al costo minimo concesso da sani principi economici, quale mezzo per creare comprensione e buona volontà fra i popoli e di assicurare i molti indiretti benefici di questa forma di trasporto, per il reciproco benessere dei due Paesi,

desiderando pertanto concludere un Accordo allo scopo di promuovere servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, hanno, a quest'effetto, designato i sottoscritti Plenipotenziari che, essendo stati debitamente autorizzati a tale scopo, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

1) Ogni Parte Contraente concede all'altra Parte il diritto di esercire i servizi aerei specificati nell'Annesso del presente Accordo (da ora in poi indicati come: « servizi aerei convenuti ») sulle rotte elencate nel detto Annesso (da ora in poi indicate come: « rotte aeree designate »).

2) Fermo restando quanto previsto dall'Accordo, tali servizi possono essere iniziati in toto od in parte, immediatamente o in data posteriore a scelta della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.

Art. 2.

1) Ogni Parte Contraente comunicherà all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate.

2) Appena ricevuta comunicazione della designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'art. 3 del presente Accordo, concederà, senza indugio, alle imprese dei trasporti aerei designati il relativo permesso di esercizio.

3) Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere a un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornir loro la prova che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, sempreché tali leggi, decreti e regolamenti non siano in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione o dal presente Accordo.

4) Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, un'impresa di trasporto aereo così designata ed autorizzata potrà iniziare l'esercizio dei servizi convenuti, in qualsiasi momento.

Art. 3.

1) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di un'impresa, ovvero di non concedere i diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di revocare la concessione ad una impresa designata, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprietà di detta impresa o l'effettivo controllo di essa, non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini.

2) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte della impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti, o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Art. 4.

1) Le leggi, i decreti ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, relativi all'ingresso ed al soggiorno sul proprio territorio nonchè all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea in-

ternazionale o relativi all'esercizio, alla manovra ed alla navigazione di detti aeromobili, durante la loro permanenza in tale territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.

2) Le leggi, decreti ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'entrata, al soggiorno ed all'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportate a bordo degli aeromobili, (nonchè le disposizioni che si applicano alle formalità di polizia, alla entrata, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane, alla quarantena ed al regime valutario) saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi e merci imbarcati sugli aeromobili dell'altra Parte Contraente.

Art. 5.

1) Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra Parte Contraente, il diritto di imbarcare o sbarcare sul territorio di una Parte Contraente traffico internazionale che parta da o che sia destinato al territorio dell'altra Parte Contraente o a quello di un terzo Paese sulle rotte aeree designate.

2) Il paragrafo 1 di questo articolo non conferisce, alle imprese aeree di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte, passeggeri, merci o posta trasportati a pagamento o a seguito di contratto di noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente, qualunque sia l'origine o la definitiva destinazione di tale traffico.

Art. 6.

1) Dovranno esistere per entrambi le Parti Contraenti eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi aerei convenuti sulle rotte designate tra i loro rispettivi territori.

2) I servizi aerei eserciti dalle linee aeree designate dall'altra Parte Contraente, dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a trasportare traffico tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico.

3) I servizi aerei convenuti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti dovranno essere mantenuti in ragionevole rapporto alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo.

Art. 7.

Nell'esercizio dei servizi convenuti, le imprese aeree designate da una delle due Parti Contraenti dovranno usare dei loro diritti non abusivamente, in modo da non pregiudicare un'impresa aerea dell'altra Parte Contraente che esercisce in tutto o in parte la stessa rotta.

Art. 8.

Il combustibile e gli olii lubrificanti caricati a bordo di un aereo delle linee designate di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente saranno esenti, pur sottostando a tutti i regolamenti doganali dell'altra Parte Contraente, dai diritti doganali, tasse di ispezione e di altri simili gravami imposti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Tale trattamento di favore sarà in aggiunta a quello concesso in base all'art. 24 della Convenzione.

Art. 9.

1) Ogni Parte Contraente farà in modo che i propri servizi aerei convenuti forniscano alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente con il massimo anticipo possibile, copie degli orari, prezzi e programmi ed ogni altra simile informazione degna di nota concernente l'esercizio di linee aeree designate e copie di tutte le modifiche apportate agli orari, prezzi, programmi ed informazioni.

2) Ogni Parte Contraente curerà che i propri servizi aerei convenuti forniscano alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, le statistiche che si riferiscono al traffico effettuato sulle proprie linee aeree verso, da o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente specificando l'origine e la destinazione del traffico.

Art. 10.

Quando, allo scopo di accelerare l'inoltro del traffico di transito, aerei di capacità diversa siano usati da un'impresa aerea designata di una Parte Contraente su tronchi diversi di una data rotta aerea, con scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale cambio di aereo non sarà ritenuto incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. In tali casi il secondo aereo provvederà al servizio di coincidenza con il primo, e dovrà attendere l'arrivo di quest'ultimo tranne il caso di forza maggiore di carattere tecnico.

Art. 11.

1) Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi come il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, la differenza nelle caratteristiche dei servizi (fra cui le medie di velocità e la comodità) e le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi parte di essa.

2) Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese designate da questo Accordo sulle rotte aeree tra i territori delle due Parti Contraenti, o tra il territorio di un terzo Stato e quello di una delle due Parti Contraenti, saranno fissate in uno dei seguenti modi:

a) in conformità con le decisioni in materia tariffaria che siano state adottate da un'organizzazione aerea a cui le imprese aeree designate abbiano aderito quale membri, e che siano state, a tale scopo, accettate dalle due Parti Contraenti: ovvero

b) per accordo tra le imprese aeree designate da ambo le Parti Contraenti per esercire i servizi convenuti, quando queste imprese aeree non siano membri della stessa organizzazione, o quando nessuna decisione di quelle menzionate nel paragrafo 2 lettera *a*) di questo articolo siano state adottate. Se una delle Parti Contraenti non avrà designato una impresa aerea ad esercire una delle rotte aeree convenute o se i prezzi per quella rotta non saranno stati fissati come previsto dal paragrafo 2 comma *a*) di questo articolo, le imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente per esercire quella rotta, potranno fissare le tariffe.

3) Le tariffe così determinate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti e diverranno effettive 45 giorni dopo il ricevimento della loro comunicazione da parte di dette Autorità aeronautiche, a meno che le Autorità di una delle due Parti Contraenti non abbiano notificato la loro disapprovazione.

4) Nel caso che le tariffe non siano state determinate in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 di questo articolo, o che le Autorità aeronautiche di una delle due Parti Contraenti disapprovino le tariffe fissate in tal modo, le stesse cercheranno di raggiungere un accordo a tal proposito ponendo in essere misure più adatte onde raggiungere un accordo. In caso contrario, la controversia verrà regolata dal successivo art. 16. In attesa che la medesima possa dirimersi per accordo diretto, o finchè non sia stata risolta come previsto dall'art. 16, le tariffe già stabilite saranno applicate dalle imprese aeree designate. In caso contrario saranno praticate tariffe ragionevoli da parte delle stesse imprese aeree.

Art. 12.

Questo Accordo sarà registrato presso il Consiglio della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale stabilito dalla « Convenzione ».

Art. 13.

Al fine di una stretta collaborazione le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno regolarmente onde assicurare l'osservanza dei principi e l'applicazione delle disposizioni stabilite in questo Accordo, scambiando ogni informazione utile a tale effetto.

Art. 14.

Se dovesse entrare in vigore nei riguardi di entrambi le Parti Contraenti una Convenzione generale multilaterale per il regolamento dei servizi aerei internazionali, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Art. 15.

Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche all'Annesso del presente Accordo, essa può chiedere una consultazione fra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti. Tale consultazione dovrà avere inizio entro i 60 giorni dalla data della richiesta. Le modifiche concordate entreranno in vigore quando siano state confermate per mezzo di uno scambio di note per via diplomatica.

Art. 16.

1) Nel caso di disaccordo tra le due Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti.

2) Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti entro 90 giorni,

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza giuridica al giudizio di un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o istituzione;

ovvero

b) se esse non saranno d'accordo su questo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un Tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione entro 30 giorni, ciascuna Parte Contraente può sottoporre la controversia per la decisione al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

3) Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4) Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa aerea designata di una delle Parti Contraenti, non si uniformerà alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, rifiutare e revocare qualsiasi diritto concesso in virtù del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle imprese aeree designate di detta Parte Contraente, ovvero alla sola impresa aerea designata inadempiente.

Art. 17.

Una Parte Contraente potrà notificare, in qualsiasi momento, all'altra Parte Contraente la denuncia dell'Accordo. Tale comunicazione sarà contemporaneamente trasmessa al Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale. L'Accordo cesserà di avere vigore 12 mesi dopo la ricezione da parte di una delle Parti Contraenti della comunicazione di denuncia dell'altra Parte, a meno che tale comunicazione non venga di comune accordo ritirata prima dello spirare di detto termine. Ove non sia stata accusata ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta 14 giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Art. 18.

1) Ai fini del presente Accordo il termine « Autorità aeronautiche » significa, nel caso del Governo egiziano, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile ed ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Direttore o funzioni simili, nel caso del Governo italiano il Ministero della Difesa Aeronautica (Direzione Generale della Aviazione Civile o del Traffico Aereo) ed ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministero o funzioni simili.

2) Il termine « imprese aeree designate » significa una impresa di trasporto aereo che le Autorità aeronautiche di una delle due Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente come le imprese da essa Parte Contraente designate per l'esercizio delle linee aeree specificate nella detta notifica.

3) L'Annesso al presente Accordo ne farà parte integrante, ed ogni riferimento a quest'ultimo includerà a sua volta l'Annesso, tranne nel caso ove sia stato disposto diversamente.

Art. 19.

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena entrambe le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto al Cairo il 25 maggio 1950 in doppio originale nelle lingue italiana ed araba entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo del Regno d'Egitto
M. SALAH EL-DIN

Per il Governo della Repubblica Italiana
CRISTOFORO FRACASSI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANNESSO

A

I. Rotte che saranno esercite dalle imprese designate dal Governo egiziano.

Le imprese designate dal Governo egiziano avranno facoltà di esercire, in entrambe le direzioni, i percorsi, nonchè di atterrare per traffico commerciale sul territorio italiano negli scali qui di seguito indicati:

a) scali in Egitto Roma-Parigi ed oltre (verso il Nord America)

b) scali in Egitto Napoli e/o Nizza e/o Marsiglia Ginevra ed oltre (verso Londra o Bruxelles)

c) scali in Egitto Bengasi-Tripoli-Malta-Catania

d) scali in Egitto Napoli-Praga

e) scali in Egitto Roma-Milano-Vienna.

II. Rotte che saranno esercite dalle imprese designate dal Governo italiano.

Le imprese designate dal Governo italiano avranno facoltà di esercire, in entrambe le direzioni, i percorsi nonchè atterrare per traffico commerciale sul territorio egiziano negli scali qui di seguito indicati

a) scali in Italia Atene-Alessandria-Cairo

b) scali in Italia Cairo-Asmara

c) scali in Italia Atene-Cairo Kartum-Asmara ed oltre verso il Sud Africa

d) scali in Italia El Adem-Cairo-Bassora-Karachi ed oltre verso l'Australia

oppure

Scali in Italia Atene-Cairo-Bassora-Karachi ed oltre verso l'Australia.

B

Nel caso che le imprese aeree designate di una delle Parti Contraenti non provvedano all'impianto di uffici di rappresentanza con personale proprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, questa può richiedere che le relative funzioni di rappresentanza siano affidate dalle locali Autorità aeronautiche ad un Ente da queste scelto ed avente la loro stessa nazionalità.

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1953.

Determinazione delle gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1952.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, numero 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1952 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
provincie di Cuneo, Asti, Alessandria: 12°;
provincie di Torino, Vercelli, Novara: 11°.

Liguria:
provincie di Genova, La Spezia, Imperia, Savona: 11°.

Lombardia:
provincie di Pavia, Sondrio: 11,5°;
provincie di Milano, Brescia, Mantova: 11°:
provincie di Bergamo, Como, Cremona, Varese: 10°.

Veneto:
provincie di Gorizia, Verona: 12°;
provincie di Bolzano, Trento, Treviso, Vicenza: 11,5°;
provincie di Padova, Venezia, Udine: 11°;
provincie di Belluno, Rovigo: 10°.

Emilia:
provincia di Forlì: 11,5°;
provincie di Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Piacenza: 11°;
provincia di Ferrara: 10°.

Toscana.
provincia di Firenze: 12,5°;
provincie di Siena, Pistoia, Livorno: 12°,
provincie di Grosseto, Pisa: 11,5°:
provincie di Arezzo, Lucca, Massa Carrara: 11°.

Marche.
provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno: 11°.

Umbria:
provincie di Perugia, Terni: 11°.

Lazio:
provincia di Roma: 12°;
provincie di Frosinone, Viterbo: 11,5°;
provincia di Latina: 11°;
provincia di Rieti: 10°.

Abruzzi e Molise:
provincie di Chieti, Pescara, Teramo: 12°;
provincie di L'Aquila, Campobasso: 11°.

Campania:
provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Benevento: 11°;
provincia di Avellino: 10,5°.

Lucania:
provincie di Potenza, Matera: 13°.

Puglia:
provincie di Lecce, Taranto: 14,5°;
provincie di Bari, Brindisi: 14°;
provincia di Foggia: 13°.

Calabria:
provincie di Catanzaro, Reggio Calabria: 14°;
provincia di Cosenza: 13°.

Sicilia:
provincia di Trapani: 14,5°;
provincie di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Agrigento: 14°;
provincie di Catania, Caltanissetta, Enna: 13°.

Sardegna:
provincie di Cagliari, Sassari: 13°;
provincia di Nuoro: 12,5°.

Roma, addì 22 gennaio 1953

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1360)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1953.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione e composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente stesso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1974, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1946, col quale fu nominato il commissario liquidatore dell'Ente predetto e due vice-commissari;

Visto il successivo decreto Ministeriale 30 luglio 1946, col quale furono nominati i componenti del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426;

Considerato che è trascorso il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge 15 novembre 1952, n. 1974, entro il quale dovevano essere chiuse le operazioni di liquidazione dell'Ente, senza che tali operazioni siano state ultimate;

Ritenuta pertanto la necessità di assumere direttamente le operazioni in parola come dispone l'art. 1 della sopracitata legge 15 novembre 1952, n. 1974, nominando all'uopo un proprio funzionario di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza nella nuova composizione stabilita dall'art. 2 della legge;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro, della Confederazione cooperativa italiana e della Lega nazionale delle cooperative e mutue per la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al Comitato suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione sono assunte direttamente, a decorrere dalla data del presente decreto, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e viene all'uopo nominato commissario liquidatore, per ogni effetto di legge, il dott. Gaetano Agrò, funzionario dello stesso Ministero.

Art. 2.

Il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione del l'Ente è composto come segue:

Giulianelli dott. prof. Aurelio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tranquilli dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pagano prof. Ludovico, in rappresentanza dei creditori;

Bruno avv. Federico, in rappresentanza della Confederazione cooperativa italiana;

Verenin on. Grazia, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il Ministro RUBINACCI

(1359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bivongi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1365)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Valmozzola (Parma) di un mutuo di L. 1.620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1366)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castel Frentano (Chieti) di un mutuo di L. 762.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 1.000.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 1952.

(1367)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ponza (Latina) di un mutuo di L. 1.795.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1370)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ventotene (Latina) di un mutuo di L. 1.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1371)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 107, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Limbadi (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.961.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.614.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1952.

(1369)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, registro n. 8 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) di un mutuo di L. 1.018.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 1.357.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1952.

(1368)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Luca (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.894.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1372)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Benevento

Con decreto Ministeriale 10 febbraio 1953, n. 602, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Benevento, approvato con decreto Ministeriale 28 marzo 1948, prorogato con i decreti Ministeriali 27 marzo 1950 e 26 marzo 1952, è ulteriormente prorogato fino al 28 marzo 1955.

(1325)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Aiello (provincie di Brindisi e di Taranto)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato dalla Corte dei conti l'11 febbraio 1953 al registro n. 3, foglio n. 19, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Aiello, ricadente nei comuni di Francavilla e Villa Castelli in provincia di Brindisi, nonchè nei comuni di San Giorgio Ionico, Carosino, Pulsano, Foggiano, Roccaforzata, Monteparano, Fragagnano, San Marzano, Grottaglie, Montemesola, Martina Franca e Crispino in provincia di Taranto.

(1277)

Restrizione all'esercizio della pesca nelle acque secondarie scorrenti a nord della linea ferroviaria Milano-Venezia

Nelle acque della provincia di Verona, classificate secondarie con il decreto prefettizio n. 35834 del 28 dicembre 1952, scorrenti a nord della linea ferroviaria Milano-Venezia, la pesca, comunque esercitata, è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio di ogni anno.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(1281)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di ispettore di 3ª classe (gruppo A, grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 12 marzo 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui diciotto conferibili a laureati in scienze economiche e commerciali e due a laureati in scienze agrarie,

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nella premessa avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1, 2 e 3 aprile 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1953
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 114. — BAGNOLI

(1375)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 11 agosto 1952, n. 19542, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto in data 11 agosto 1952, n. 19543, con il quale si è provveduto a dichiarare le vincitrici del predetto concorso;

Visto che le ostetriche Angela Romanini e Giuseppina Angelozzi, vincitrici del concorso per la condotta ostetrica di Giulianova (I zona), hanno rinunziato a detta sede;

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice per la predetta condotta la concorrente idonea che segue nella graduatoria le rinunziatarie e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è l'ostetrica Maria Sechini;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maria Sechini è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Giulianova (I zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 5 marzo 1953

Il prefetto: LONGO

(1262)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.